

INSIEME SI PUO'
PER CONDOFURI

I sottoscritti Consiglieri Domenico Paino, Carmelina Iofrida, Antonina Scaramozzino e Nucera Maria, con le presenti note, da allegarsi alla delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. legs. N. 267/2000", esprimono voto NEGATIVO (NO) per i seguenti motivi.

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 246 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 E MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.

In via del tutto preliminare i sottoscritti Consiglieri di Minoranza rilevano l'assoluta ed incontestabile violazione dell'art. 246, comma 1, TUEL atteso che alla deliberazione dello stato di dissesto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in materia, non è allegata una vera e propria, dettagliata, relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno portato al dissesto.

Si legge infatti nelle conclusioni della relazione appena richiamata: "...il Revisore prende atto che quanto deliberato dal consiglio comunale che si impegnava entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione ad approvare un piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale della durata massima di venti anni, compreso quello in corso, è stato poi superato per come si evince dalla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale trasmessa a questo organo nella quale verrà deliberato, tra l'altro che: "il Consiglio Comunale prenderà atto che non sussistono le condizioni per la redazione di un piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, la quale redazione, allo stato risulterebbe inutilmente dispendiosa per l'Ente". Sembra quindi ormai tracciata la strada del dissesto.... Per quanto sopra, l'organo unico di revisione economico finanziario del Comune di Condofuri ... rimette al Consiglio comunale dell'Ente la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti".

E' evidente come il revisore dei conti abbia omesso di indicare le motivazioni per le quali è da dichiararsi inutile e dispendioso il piano di riequilibrio finanziario rimettendo la decisione al Consiglio Comunale.

Nessun dubbio sussiste dunque sull'illegittimità e violazione di diritto della delibera sulla dichiarazione di dissesto che oggi si va a votare. Nessuna analisi dettagliata dell'organo di revisione, a norma di legge, è stata allegata alla deliberazione, anzi, il responsabile, ha addirittura rimesso la decisione al Consiglio Comunale, come se il Consiglio Comunale potesse sostituirsi al parere dell'organo di revisione.

Ancor più grave si legge nella relazione del Revisore allegata alla proposta di deliberazione dello stato di dissesto: *“l'Ente ...dava incarico, con determina n. 88 del 30.10.2019 del Responsabile di Area Amministrativa...alla società Ideapubblica di Pesaro al fine di redigere un'analisi contabile. La società in questione ha redatto un'articolata analisi contabile dettagliata evidenziando tutte le criticità dell'Ente. Dalla stessa emerge in maniera inequivocabile lo squilibrio strutturale del Comune di Condofuri, l'impossibilità che il risanamento possa avvenire con un piano di riequilibrio pluriennale...”*.

Dunque il Revisore dei Conti anziché analizzare, come è di sua competenza, la sussistenza di cause di dissesto finanziario come per legge, fa sua la relazione di Ideapubblica srl e, sulla base della stessa, conclude con l'impossibilità che il risanamento possa avvenire con un piano di riequilibrio pluriennale, demandando alla decisione del consiglio comunale.

In poche parole, ed in 9 paginette (per lo più costituite da richiamo di norme e ricostruzione dell'iter storico seguito) il Revisore determina l'impossibilità per il Comune di Condofuri del piano di riequilibrio e, limitandosi a far sue le dichiarazioni della ditta Ideapubblica srl, opta per il dissesto.

Vi è di più. All'atto della presa visione e del rilascio copie (lunedì 2.12.2019) della documentazione prevista per la seduta di consiglio comunale odierna, i consiglieri di minoranza rilevavano non solo la diversità delle analisi contabili redatte da Ideapubblica s.r.l. (di cui si dirà appresso) ma addirittura, ancor più grave, si accorgevano e (denunciano tale accadimento!) che il parere del Revisore dei Conti, che oggi il Consiglio è chiamato a considerare parte integrante della proposta di deliberazione alla dichiarazione di dissesto, richiamava la prima

relazione contabile di ideapubblica srl (prot. n.13741) e non la seconda (prot. n. 13933 del 2.12.2019), inserita quest'ultima agli atti del Consiglio.

Se ne deduce che chi oggi vota SI alla deliberazione di dissesto finanziario si rende complice di un falso perseguibile penalmente, in quanto l'analisi contabile oggetto di discussione a noi trasmessa quale documento per il Consiglio Comunale è la n. 13933 del 2.12.2019, ma il parere del Revisore è espresso e richiama, necessariamente, l'analisi contabile di Ideapubblica n. 13471 del 19.11.2019.

Necessariamente perché non potrebbe essere diversamente in quanto la relazione di revisione è protocollata 29.11.2019 (n. 0013912) mentre l'analisi contabile portata in consiglio è del 2.12.2019, quindi successiva al parere del revisore.

Dunque il parere si esprime su una relazione contabile priva di firma, di documentazione allegata e con numero di protocollo diverso (oltretutto successivo al parere di revisione) da quello portato in Consiglio Comunale.

Né i più avveduti possono davvero ritenere inconfutabile l'analisi contabile redatta da Ideapubblica, su incarico dell'ente, atteso che il TUEL non prevede alcun allegato necessario alla deliberazione di dissesto se non la relazione dell'organo di revisione ed Ideapubblica non è organo di revisione del comune di Condofuri.

Lo stato di dissesto finanziario viene dunque dichiarato precipitosamente e discrezionalmente in violazione delle procedure formali e sostanziali ed in assenza delle condizioni necessarie tecnico – contabili.

La normativa esistente, proprio al fine di permettere all'ente di quantificare con esattezza le cause e gli importi posti in disavanzo impone un complesso ed elaborato iter amministrativo, allo stato del tutto ignorato dall'ente, secondo il quale deve esservi tassativamente un costruttivo confronto con la Corte dei Conti ed uno scambio necessitato di informazioni e numeri di contabilità.

Il Consiglio di Stato è intervenuto recentemente in tema di dissesto finanziario degli Enti Locali con l'ordinanza n. 1152/2013 emessa dalla V Sezione il 27/03/2013.

In quel caso il Comune di Paola, omettendo del tutto il ricorso alla normativa anti-default prevista dal decreto Monti "Salva-Comuni", aveva dichiarato il dissesto finanziario del Comune, ex art. 244 t.u.e.l.

In primo grado, il TAR Catanzaro emetteva ordinanza di sospensione della delibera di dichiarazione del dissesto perché la proposta di deliberazione consiliare non era stata "sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti e, conseguentemente, era assente la relazione dettagliata di quest'ultimo organo prevista dall'art. 246 tuel, né si evincevano dalla delibera impugnata i presupposti previsti per la dichiarazione di dissesto."

Il Tribunale Amministrativo non entrava nel merito della questione e sospendeva temporaneamente la dichiarazione di dissesto finanziario. Successivamente, il Comune di Paola proponeva appello avverso l'ordinanza sospensiva del TAR Catanzaro davanti al Consiglio di Stato, il quale ultimo, in linea coi principi di democraticità degli enti locali e tutela della collettività, confermava la scelta del TAR Catanzaro di sospensione della delibera di dissesto finanziario.

In primo luogo, il Consiglio di Stato respingeva l'istanza di misure cautelari monocratiche "*inaudita altera parte*", richieste dal Comune di Paola, perché non sussistenti il periculum in mora e il fumus boni iuris ed in particolare, negava la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione quale requisito che impedisce la sospensione del dissesto e negava, perché sforniti di prova ed infondati, il pericolo a cui andavano incontro i creditori dell'ente comunale a causa della sospensione del dissesto.

Con l'ordinanza n. 1152/2013, pertanto, il Consiglio di Stato, in conferma di un recente orientamento giurisprudenziale (TAR Palermo n. 19- 121/2013, TAR Catanzaro n. 62/2013) riteneva che quanto affermato dal TAR "non appare superabile".

La Relazione dei Revisori dei Conti è un requisito fondamentale e costituisce il presupposto necessario e prodromico alla successiva dichiarazione di dissesto e la sua mancanza, pertanto, rappresenta un ostacolo “insuperabile”. La relazione prevista dall’art. 246 tuel, infatti, è lo strumento grazie al quale il tecnicismo contabile dei Revisori dei Conti entra nella discussione democratica dell’assemblea comunale.

Il Consiglio, in particolare, ha l’obbligo di discutere le cause che, secondo i Revisori, hanno portato allo stato di dissesto il Comune. Solo in questo modo risulta tutelato il principio democratico dell’ente e la collettività, che ha eletto i propri rappresentanti comunali, partecipa attivamente alla vita dell’ente.

Nella fattispecie che ci occupa il Revisore dei Conti ha omesso non solo di redigere una relazione dettagliata, limitandosi a considerazioni di carattere meramente superficiale, da allegare alla delibera così come previsto dalla legge, ma addirittura ha omesso persino di indicare i motivi di inutilità del piano di riequilibrio, che, invece, avrebbe dovuto votarsi nel termine di 90 giorni e che avrebbe scongiurato il dissesto finanziario.

Quando risulta assente la discussione preventiva delle cause del dissesto e, soprattutto, la produzione della dichiarazione dei Revisori dei Conti, ovvero ancora quanto la relazione dell’organo di revisione è superficiale (come nel caso di specie) viene violato il principio democratico assembleare e il dissesto è dichiarato sulla base di *mere affermazioni* che non trovano riscontro in dati contabili certi ed analizzati dai Revisori dei Conti, né discussi in Aula Consiliare.

In vero, il dissesto è un evento di carattere eccezionale e drammatico nella vita dell’Ente comunale perché cede parte della sua autonomia allo Stato Centrale che penetra nell’Ente con una Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata dal Ministero dell’Interno, che gestirà tutte le passività dell’Ente.

Tanto è vero che è in atto una vera e propria rivoluzione per le procedure di risanamento finanziario degli enti locali con un disegno di legge voluto dal Vice Ministro dell’Economia Laura Castelli per riscrivere le norme del TUEL che disciplinano la materia.

Il disegno cancella gli attuali istituti del dissesto e pre-dissesto unificandoli in un'unica procedura ispirata alle regole europee, con l'istituzione di una cabina di regia che guida gli enti passo passo sulla strada del rigore e con la Corte dei Conti a capo dell'avvio della procedura

Dunque mentre a livello nazionale la normativa si appresta ad essere modificata, l'amministrazione Iaria rimane ancorata alla rincorsa al dissesto senza neanche tentare la strada del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In fase di dissesto, il Comune perde la propria capacità di autodeterminazione nelle normali scelte amministrative ed è obbligato, per i cinque anni successivi alla dichiarazione, a predisporre delibere, non revocabili, di aumento massimo di tutte le aliquote/tributi e tasse con l'obbligo di riduzione drastica del personale amministrativo a tempo determinato e indeterminato, la messa in mobilità del personale in eccedenza, il divieto di nuove assunzioni, il congelamento dei crediti e delle procedure esecutive e dei pignoramenti, il blocco assoluto dell'accensione di nuovi mutui o finanziamenti e il taglio dei servizi indispensabili (mense scolastiche, scuolabus, interventi sociali etc.).

Da non sottovalutare le difficoltà che avrebbero le imprese creditrici e/o i creditori del Comune di ottenere credito da parte delle banche a fronte di dichiarazioni di un ente dissestato.

Il Consiglio di Stato, nella stessa ordinanza, sempre con riferimento alla questione Comune di Paola introduceva un elemento di novità interpretativa consigliando allo stesso Comune di prendere in esame l'applicazione dell'art. 243 bis, nelle more del giudizio, evitando in ogni modo la dichiarazione di dissesto attraverso il ricorso ai mezzi legali predisposti dal Legislatore.

I consiglieri di minoranza contestano dunque la dichiarazione di dissesto sulla quale sono chiamati a deliberare perché, nonostante vi siano i presupposti per approvare il piano di riequilibrio finanziario *ex lege*, è stata comunque, per volontà politica del Sindaco Iaria, superata anche questa valida alternativa ritenendo, probabilmente per ignoranza tecnica, il dissesto quale via più facile da seguire.

Gli stessi ritardi dei pagamenti del personale non sono altro che le basi dettate dalla volontà politica di dichiarare il dissesto e raggiungere quei criteri previsti dalla norma.

Ed in vero, perché fare fallire un ente locale, espressione esponentiale della collettività, quando lo stesso Legislatore ha previsto lo strumento del riequilibrio finanziario?

Noi non riusciamo a capire come, pur in assenza dei presupposti di legge, il dissesto rappresenti la meta annunciata del Sindaco e della sua maggioranza. Allora quali sono le ragioni recondite? Quali i calcoli inconfessabili? Quali i motivi nascosti? Se avete il coraggio svelateli.

Attraverso la predisposizione del piano di riequilibrio, infatti, l'ente comunale assume l'obiettivo di raggiungere la sana gestione dei conti e svolge tale compito sotto la stretta sorveglianza della Corte dei Conti che interviene con delibere di monito e di messa in mora qualora ravvisi comportamenti non virtuosi da parte dell'ente.

Il Consiglio di Stato, dunque, nella sopra richiamata ordinanza, interpreta la procedura del ricorso al piano di riequilibrio come obbligatoria da parte dell'ente, per non incorrere alla drammatica dichiarazione di dissesto, tanto più che questa stessa Maggioranza consiliare, con deliberazione C.C. n. 27 del 12.08.2019 su proposta della Responsabile dell'Area Economico finanziaria dell'epoca ("guarda caso" poi "cessata" dall'incarico in convenzione che aveva con il Comune di Condofuri) – e su parere favorevole dell'Organo di Revisione, approvava il ricorso alla procedura del piano di riequilibrio pluriennale.

Quando l'ente risulta "strutturalmente deficitario" deve procedere al piano di riequilibrio previsto dall'art. 243 bis e 243 ter (Tanto che con delibera n. 27 del 12.8.2019 il Consiglio Comunale approvava il ricorso alla procedura).

Così come si legge infatti anche nell'analisi contabile, l'art. 243 bis TUEL statuisce (si riportano solo alcune parti ritenute essenziali ai fini della presente discussione rinviano in toto all'art. in esame da ritenersi qui integralmente richiamato e trascritto): "1. *I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali*

della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<i>Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I</i>	<i>durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>
<i>Fino al 20 per cento</i>	<i>4 anni</i>
<i>Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento</i>	<i>10 anni</i>
<i>Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti</i>	<i>15 anni</i>
<i>Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni</i>	<i>20 anni</i>

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate”

È stato persino aggiunto all’art. 243-bis del TUEL un nuovo comma 5-bis che sancisce che la durata massima è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

A ciò si aggiunga che l’ente potrebbe persino accedere al fondo di rotazione ex art. 243 ter, restituibile in 10 anni, pari a 300 € per abitante.

Quindi, nel nostro caso, immaginando ad esempio un piano di riequilibrio pluriennale da spalmare in 20 anni e tenendo presente che l'asserito debito più consistente allo stato per il Comune di Condofuri sia pari a 2.800.000,00 € (debito idropotabile con la Regione Calabria), l'Ente sarebbe potuto rientrare da tale presunta situazione debitoria mettendo a bilancio tra le passività 140.000,00 € annui. E' possibile che, a fronte di tale passività, questa Amministrazione comunale, che si presentava ai cittadini durante la campagna elettorale come "salvifica" per Condofuri, non abbia neanche la capacità di riscuotere ciò che già avrebbe dovuto riscuotere per poter ripianare in 20 anni tale "presunto" debito e preferisce, invece, aumentare le entrate scaricando sui cittadini il costo di tale operazione scellerata di "dissesto"?! E tra l'altro stiamo appunto esemplificando perché rimaniamo convinti che, anche sul debito predetto con la Regione Calabria, il Sindaco scientemente non ha fatto né cercato di fare nulla per abbatterlo (almeno anche parzialmente) o quanto meno rientrarvi con un piano di rientro di quindici/venti anni.

A questo punto, appare chiaro come a pagare i debiti (o presunti tali) dell'Ente non sarà più il Comune di Condofuri con le entrate già previste in base a tariffe e aliquote comunali attuali, ma li pagheranno i cittadini di Condofuri che verranno ancor più tartassati.

Questi sono ulteriori elementi importantissimi per tentare qualunque strada prima di dichiarare il dissesto, ma pare proprio che la maggioranza non ne voglia sapere.

E qui casca l'asino: a vostra memoria, tralasciando la relazione *di parte* redatta da Ideapubblica srl (priva di allegati a supporto), quale revisore ha davvero e seriamente espresso parere negativo, spiegandone il perché, nel termine di 90 giorni, non si è proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale così come previsto dall'art. 243 del TUEL?

Il revisore stesso non ha fatto che limitarsi a "*prendere atto che quanto deliberato dal consiglio comunale che si impegnava entra il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione ad approvare un piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni ... è stato poi superato per come si evince dalla*

proposta di deliberazione del consiglio comunale trasmessa a quest'organo nella quale verrà deliberato , tra l'altro, che "il consiglio comunale prenderà atto che non sussistono le condizioni per la redazione di un piano di riequilibrio...la quale relazione allo stato risulterebbe inutilmente dispendiosa per l'ente".

E allora che senso avrebbe l'art. 246 TUEL se il Revisore dei Conti non redige una relazione dettagliata da allegare alla deliberazione di dissesto?

Ed ancora che senso dovrebbe avere quanto riportato da Ideapubblica a pag. 42 (*"La conduzione di un'intensa e corposa attività atta a verificare le condizioni di un risanamento ha portato a determinazioni estreme che, si ritiene, non possono concretizzarsi con un piano di riequilibrio pluriennale la cui sostenibilità andrebbe ad impattare sulla realtà e con le valutazioni degli organi gerarchicamente preposti all'esame di tale documento"*) se poi il Revisore dei Conti omette di indicare in modo dettagliato le ragioni specifiche per le quali non è possibile ricorrere al piano di riequilibrio?

Alla deliberazione di dissesto, secondo quanto previsto dal TUEL, va allegata la relazione dell'organo di revisione o semplicemente un'analisi redatta da una ditta esterna?

E poi perché affidare l'incarico ad una ditta di Pesaro e non ad una locale? Forse le risposte delle ditte locali disattendevano il dissesto?

Perché il Consiglio Comunale non ha tentato di salvare il salvabile completando l'iter intrapreso ed approvando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, così come previsto dalla legge e considerato strumento "obbligatorio" dal Consiglio di Stato? Perché questo accanimento contro la comunità condofurese?

La procedura di riequilibrio consente la partecipazione dell'assemblea comunale alla redazione del piano anti-dissesto coinvolgendo e responsabilizzando, dunque, l'intera collettività; permette il mantenimento della dotazione organica, la facoltà di nuove assunzioni e il mantenimento dei servizi indispensabili, possibilità che con la dichiarazione di dissesto,

invece, verrebbero negate per un periodo obbligatorio di 5 anni (o, in caso di proroga, come quasi sempre avviene, del periodo di dissesto, per oltre 5 anni – Taranto).

Né per il Comune di Condofuri (almeno secondo quella che è la documentazione che ci è stata trasmessa dagli uffici) si è mai verificata la circostanza secondo la quale la Corte dei Conti avrebbe ordinato all'ente un termine perentorio entro il quale adottare determinate misure ex art. 6 comma 2 d.lgs. 149/2011. In quel caso la procedura di riequilibrio non poteva essere iniziata, ma non è il caso nostro.

La Corte dei Conti infine a Sezioni Riunite con sentenza n. 21 del 2017 precisava che: *“ove il piano di riequilibrio si palesi congruo, comunque, potenzialmente sostenibile nel suo complesso, questo è sempre da preferirsi alla dichiarazione di dissesto, come sostenuto più volte da queste Sezioni Riunite, dovendosi apprezzare, ex ante, la ragionevole probabilità, in prospettiva, di raggiungimento del risanamento finanziario, fermo restando il monitoraggio semestrale da parte della Sezione regionale volto a verificare l'attuazione del piano di riequilibrio e del conseguimento degli obiettivi intermedi relativi alle singole annualità del piano stesso”*.

Perché il Sindaco Iaria non ha proclamato le sue vere intenzioni in campagna elettorale? Perché i consiglieri di maggioranza si “abbassano” a portare avanti le decisioni di chi ha a cuore tutto, tranne il bene comune?

Perché il Responsabile di Area il quattro marzo 2019 con prot n. 2481 dichiarava che non vi fossero debiti fuori bilancio per l'area amministrativa?

Perché nella Relazione dell'Organo di Revisione, prot. 004630 del 30 aprile 2019, si attestava: *“...Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegati al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 TUEL ...”*; ed ancora *“Che l'Ente non essendo in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal Decreto Min. Int. del 18.2.2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018*

la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti”, senza nulla, neanche un cenno, in merito a situazioni deficitarie neanche per gli anni precedenti?

2. OMISSIONI E NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI.

I sottoscritti rilevano, altresì, che l'Analisi Contabile per il Comune di Condofuri redatta da Ideapubblica srl è stata protocollata presso l'Ufficio protocollo del Comune di Condofuri in due tempi diversi: la prima volta con prot. n. 0013471/2019 alle ore 12.33.04 del 19.11.2019 (che alleghiamo in copia); la seconda volta con numero di prot. 13933 del 2.12.2019 alle ore 14.24 (che si allega in copia).

Su tale punto si precisa che i Consiglieri di Minoranza hanno avuto a disposizione (da parte degli uffici comunali), come da comunicazione pec pervenuta in data 26.11.2019 (che si allega in copia), la relazione di analisi contabile prot. 13471/2019 sulla quale non veniva apposta alcuna firma da parte dell'incaricato alla relazione, non venivano indicati gli allegati sui quali veniva fondato l'elaborato contabile e soprattutto non veniva allegato (o comunque non ci è stato trasmesso con la pec del 26.11!) alcun parere.

Tutto ciò denota l'assoluta negligenza ed un comportamento omissivo, in questo caso, non dell'Amministrazione Comunale (che si è limitata a lavarsi le mani delegando ad altri la responsabilità della questione), ma dei Responsabili degli Uffici del Comune di Condofuri.

Sarebbe stato opportuno, quantomeno, che, all'atto della protocollazione della seconda relazione contabile di Ideapubblica, gli uffici avessero trasmesso ai consiglieri di minoranza, nell'immediatezza, la comunicazione di quanto stesse avvenendo, rendendoli edotti (per legittime, appropriate e necessarie ragioni di trasparenza) che in consiglio comunale si sarebbe discusso sulla seconda analisi (a noi mai pervenuta, se non su nostra richiesta!) e non su quella inviata a mezzo pec in data 26.11.2019.

Concordiamo dunque con il Sindaco Iaria quando dichiarava che *“Il Consiglio Comunale è una vittima degli errori degli uffici”*, riferendoci a chi ha omissso di comunicarci che l'analisi

contabile sulla quale si andranno a decidere le sorti della cittadinanza condofurese è stata successivamente modificata e riprotocollata ed ha omesso di trasmetterci, in allegato alla prima analisi (si ribadisce diversa rispetto a quella odierna) il parere del Revisore dei Conti con prot. n. 13912 del 29.11.2019, a noi rilasciato in copia solo all'atto della presa visione, avvenuta in data 02.12.2019, degli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Da sottolineare ancora una volta che all'atto della presa visione e del rilascio copie della documentazione prevista per la seduta di consiglio comunale (lunedì 2.12.2019) i consiglieri di minoranza rilevavano non solo la diversità delle analisi contabili redatte da Ideapubblica s.r.l., ma addirittura, ancor più grave, si accorgevano e (denunciano tale accadimento!) che il parere del Revisore dei Conti, che oggi il Consiglio è chiamato a considerare parte integrante della proposta di deliberazione alla dichiarazione di dissesto, richiamava la prima relazione contabile di Ideapubblica srl (prot. n.13741) e non la seconda (prot. n. 13933 del 2.12.2019), quest'ultima inserita agli atti del Consiglio.

Se ne deduce che chi oggi vota SI alla deliberazione di dissesto finanziario si rende complice di un falso perseguibile penalmente in quanto l'analisi contabile discussa è la n. 13933 del 2.12.2019, ma il parere del Revisore è espresso e richiama, necessariamente, l'analisi contabile di Ideapubblica n. 13471 del 19.11.2019.

Né potrebbe essere diversamente in quanto la relazione dell'Organo di Revisione è protocollata 29.11.2019 (n. 0013912), mentre l'analisi inserita tra i documenti del consiglio comunale convocato per il 6.12.2019 ed oggetto di discussione in seno allo stesso è quella del 2.12.2019.

Per tali ragioni, che superano ogni margine di immaginazione umana, sarebbe il caso di invitare a votare sull'ultimo punto all'ordine del giorno, in gergo conosciuto come "*la tomba per il Paese*" (magari qui il Consigliere delegato all'impianto cimiteriale potrebbe illuminarci!) gli uffici comunali che, vittime a loro volta di un'amministrazione scellerata, hanno perso di vista l'imparzialità che li deve contraddistinguere, incorrendo in veri e propri casi di omissione e negligenza, probabilmente perseguibili penalmente.

Ciò premesso, ovviamente precisando che i Consiglieri Comunali si rifiutano irrevocabilmente di votare una questione così importante sulla base di omissioni ed errori nella trasmissione della documentazione richiesta e oggetto di trattazione in questo consiglio, riteniamo opportuno, alla luce di un'attenta e dettagliata analisi della situazione "deficitaria" dell'Ente così come illustrata nella relazione contabile *di parte*, così concludere.

L'analisi contabile, che il Supereroe del Comune di Condofuri è riuscito a farsi redigere affidandosi ad una ditta esterna (che è costata ai cittadini condofuresi 3.500,00 euro oltre IVA!), non è altro che una sorta di consulenza tecnica di parte che, la giurisprudenza ci insegna, NON è prova e dunque non ha alcun valore se non meramente di carattere conoscitivo.

A ciò si aggiunga che, dall'analisi della documentazione a noi trasmessa a mezzo PEC in data 05.12.2019 su nostra richiesta prot. n. 0014076 del 04.12.2019, emerge che la richiesta di preventivo a Ideapubblica srl non è mai stata inviata, contrariamente a quanto riportato nella determinazione dell'Area Economica n. 88 del 30.10.2019 per l'affidamento dell'incarico in oggetto, dove si legge, testualmente, che: "*dato atto che questo Ufficio ha richiesto apposito preventivo di spesa per studio di fattibilità e relazione ipotesi di piano di riequilibrio pluriennale alle ditte Interconsulting srl e Ideapubblica srl ...*".

Come è possibile tale grave discordanza in atti amministrativi, peraltro, così delicati ed importanti per le sorti presenti e future di questo Ente?

La richiesta di preventivo di cui sopra veniva, nello specifico, inviata a tale dott.ssa *Chiara Curciarello*, per mezzo di mail (e non posta certificata) a info@pmsoluzionieidee.it con prot. n. 0012274 del 21.10.2019, per nulla corrispondente alla mail, che si rintraccia dopo sulla carta intestata di Ideapubblica, info@ideapubblica.it né alla pec della medesima società ideapubblica@pec.it.

Non si capisce neppure come mai il preventivo di Ideapubblica srl sia stato inviato, addirittura sulla mail non istituzionale dell'Ente, sempre dalla stessa dott.ssa Chiara Curciarello per tramite della mail info@pmsoluzionieidee.it.

La medesima discordanza viene poi ad emergere nuovamente quando la Responsabile dell'Area economica affida l'incarico in oggetto a Ideapubblica, direttamente a mezzo PEC all'indirizzo corretto della stessa società (ideapubblica@pec.it).

Saremmo curiosi di sapere chi sia tale dott.ssa Chiara Curciarello e che legame avrebbe (qualora mai ci fosse) con la società incaricata, dato anche che la relazione successivamente redatta dalla medesima Ideapubblica srl è firmata digitalmente da tale Orazio Mammino.

In conclusione, il nostro Caro Sindaco, pur se esperto in materia (è un commercialista, non dimentichiamolo!), dopo aver inviato la propria relazione sullo stato economico – finanziario dell'ente nell'ottobre 2018 (prot. 0012186) alla Corte dei Conti, forse nella speranza che la stessa Corte riscontrasse le condizioni di dissesto finanziario dell'Ente, è stato, invece, poi costretto a rivolgersi, pur di raggiungere tale suo “perverso” obiettivo, ad una ditta esterna, incaricata con i tanti dubbi oramai sopra già sinteticamente espressi, che altro non ha fatto se non dire quello che il Sindaco gli avrebbe suggerito di dire.

È mai possibile che il fallimento di un Comune venga approvato e deliberato senza che alla base vi sia almeno una dichiarazione (ma anche una semplice nota) in merito della Corte dei Conti o dalle Sezioni regionali di Controllo?

Non sappiamo quanti e chi dei consiglieri di maggioranza abbiano letto l'analisi contabile e allora, prima che questa mannaia si abbatta sui cittadini di Condofuri, sulle attività commerciali e sulle libere professioni ed in generale su tutto il nostro territorio, vi rendiamo edotti delle superiori considerazioni, nella speranza che vi mettiate una mano sulla coscienza e votiate nell'interesse di Condofuri.

Certo questo monito non è rivolto a chi si è presentato alle elezioni comunali guidato solo da senso di odio e di vendetta nei confronti dell'amministrazione precedente che, con tutto il rispetto, è storia passata, sepolta e dimenticata.

È importante sottolineare che nessun riferimento a nessun allegato, nessun riferimento ad alcuna documentazione con tanto di numero di protocollo trasmessa dal Comune di Condofuri alla srl incaricata è stata indicata nell'analisi oggetto di discussione consiliare.

Sulla base di quale documentazione e/o atti è stata redatta la relazione contabile? Quali sono le prove documentali a sostegno di quanto dichiarato? Perché il Revisore dei Conti ha dato per inconfutabili le conclusioni cui sarebbe giunta la stessa ditta, senza prendere alcuna posizione in merito? Queste sarebbero le professionalità alle quali dovremmo affidare le sorti dell'intero Paese?

Che poi una relazione contabile che nell'attestare la situazione deficitaria di un ente locale (non parliamo di caramelline da dare ai bambini, ma del fallimento di un Comune!) utilizzi il condizionale ed il futuro semplice lascia di certo intravedere la poca serietà e la molta superficialità con la quale è stata stesa. E noi dovremmo votare su questo? Dovremmo fidarci di chi non si assume neanche la responsabilità di dare certezza delle cose che attesta?

Perché non è neanche stato abbozzato un Piano di riequilibrio pluriennale, vista peraltro la deliberazione consiliare in tal senso già sopra richiamata?

E poi che dire del riferimento alle entrate tributarie? Si legge nella relazione: *“La riscossione di dette entrate in c/competenza segue il proprio trend per quanto riguarda l'I.M.U., mentre per quanto riguarda la TARI la riscossione è debole. La gestione dei residui rileva un incasso assai esiguo. Si ritiene utile soffermarsi sulla contabilizzazione dell'entrata I.M.U. (mancato utilizzo del principio di cassa) e della TASI (che per l'anno 2018 era pari a ZERO). Per quanto riguarda la TARI la riscossione in c/competenza non supera il 25%. In tutti i casi, comunque, è necessario tenere presente dei dati relativi alla lotta all'evasione”?*

E' utile fare un cenno all'inerzia del Comune sul fronte del recupero dei crediti. Persino la pseudo relazione della società incaricata rileva una chiara pigrizia degli amministratori a recuperare i crediti e quindi a migliorare la situazione finanziaria delle casse comunali. Invece, dagli atti e dalle comunicazioni interne tra uffici appare acclarato come il Comune, condizionato dall'ansia di dissesto del Sindaco, si comporti in modo

diametralmente opposto quando si tratta di debiti. In questo caso è premuroso a riconoscerli mentre i crediti li congela ovvero li rinvia *sine die*.

Questo grave comportamento pregiudica la situazione del Comune che intenzionalmente e irreparabilmente viene spinto nel baratro. Crediamo che tale condotta vada approfondita su tutti i molteplici profili di interesse, per cui ci riserviamo di verificare ed esaminare eventuali specifici aspetti che potrebbero ricadere negli ambiti di nostra competenza e di assumere determinazioni nell'esclusivo interesse del Comune e dei cittadini di Condofuri.

Cosa dire del fatto che nel 2019 è stato fatto il Ruolo Tari (spese per le casse comunali), è stata inviata la tassa ai cittadini (altre spese per le casse comunali), è stato annullato il ruolo tari (risate per tutti), e ancora aspettiamo che venga fatto il ruolo tari 2019!?

Da non dimenticare in merito la modifica tardiva della predetta deliberazione consiliare con una nuova delibera di approvazione delle tariffe tari 2019 che molto facilmente potrà essere oggetto di contenziosi sempre in danno dell'ente.

Quando ha intenzione di riscuotere l'amministrazione Iaria o si vergogna a rimandare le bollette aumentate alla cittadinanza pur avendo promesso mari e monti? E quando, dopo il dissesto, dovrà aumentare al massimo dei limiti previsti dalla legge ogni tributo, tassa, tariffa come si giustificherà? Sarà mica colpa dell'opposizione che si è opposta alla dichiarazione di dissesto!

Beh qualcosa il paladino delle frottole si inventerà!

NOI VOTIAMO NO.

La presente da intendersi parte integrante alla delibera di Consiglio Comunale n. del 06/12/2019 assieme ai seguenti atti e/o documenti allegati in copia:

1. Analisi Contabile del Comune di Condofuri Ideapubblica S.r.l. n 13471 del 19/11/2019;

2. Pec a data 26/11/2019 con allegata relazione di cui al punto precedente;
3. Trasmissione relazione dissesto finanziario del Comune di Condofuri Dott.ssa Eleonora Petruzza prot. N. 0013912 del 29/11/2019;
4. Convocazione di Consiglio Comunale trasmessa a mezzo pec il 29/11/2019;
5. Analisi Contabile del Comune di Condofuri Ideapubblica S.r.l. n 13933 del 02/12/2019;
6. Determinazione n. 88 del 30/10/2019;
7. Richiesta preventivo predisposizione Piano di riequilibrio pluriennale prot. n. 0012274 del 21/10/2019;
8. Preventivo per analisi della situazione finanziaria prot.n. 0012691 del 30/10/2019 con allegata ricevuta e-mail;
9. Trasmissione determinazione di affidamento di incarico e documentazione prot. n. 0012791 del 04/11/2019.

Si comunica per conoscenza al Prefetto di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Condofuri li 6.12.2019

Carolina Lopez
Alessandro Passarelli
Franco
da da

